



DELIBERA N.	21
SEDUTA N.	6
DATA	17/11/2020

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica delle eventuali cause di incompatibilita' "**

Il 17 novembre 2020 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica della condizione dei consiglieri supplenti nonché delle eventuali cause di incompatibilità".

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), l'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio "Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti" nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica della condizione dei consiglieri supplenti nonché delle eventuali cause di incompatibilità" che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2. di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale la proposta di cui al punto 1.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 19, comma 2, lettera b);
- legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale). Articolo 3 bis, comma 2 bis, articolo 20, comma 1, articolo 21, comma 2 e articolo 22.
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1 lettera h) e articolo 17.
- Disposizioni normative in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali e specificatamente:

- per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul



funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad



effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a) e articolo 14, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Motivazione

L'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) riserva all'Assemblea legislativa regionale



la convalida della elezione dei propri componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno (comma 1), al quale rinvia anche la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). La stessa disposizione legislativa richiamata precisa che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione (comma 2) e che, in sede di convalida, l'Assemblea legislativa deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto (comma 3).

La disciplinata regolamentare relativa alla convalida delle elezioni e al procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è contenuta nell'articolo 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, il quale individua l'Ufficio di presidenza quale organo competente a verificare la condizione dei consiglieri eletti.

Specificatamente è stabilito che all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza procede alla verifica della condizione dei consiglieri eletti, cominciando dai componenti dell'Ufficio stesso e a tal fine i consiglieri regionali, entro quindici giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente dell'Assemblea apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Compiuto l'esame sia di suddetta documentazione che delle istanze e dei ricorsi relativi alla condizione degli eletti pervenuti all'Assemblea, l'Ufficio di presidenza propone all'Assemblea la convalida dell'elezione dei consiglieri nei confronti dei quali ha accertato non sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità. Qualora abbia invece accertato l'esistenza di una o più cause di incandidabilità o di ineleggibilità in capo ad uno o più eletti, propone all'Assemblea l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Assemblea accoglie la proposta, annulla l'elezione e provvede ad attribuire il seggio resosi vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale. Qualora, invece, l'Ufficio di presidenza abbia accertato l'esistenza di una o più cause di incompatibilità in capo ad uno o più eletti, le contesta per iscritto ai consiglieri interessati, i quali entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione possono presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o provvedere alla rimozione delle cause di incompatibilità nei modi previsti dalla legge. Nei cinque giorni successivi alla scadenza di tale termine l'Ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sull'esistenza della causa di incompatibilità, propone all'Assemblea di contestarla invitando il consigliere ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Entro i successivi cinque giorni l'Assemblea delibera sulla proposta e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare per una delle cariche ricoperte. Qualora il consigliere non provveda entro i successivi dieci giorni, l'Assemblea lo dichiara decaduto dalla carica di consigliere. Le eventuali deliberazioni di annullamento o di decadenza approvate dall'Assemblea sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti. Comunque nessuna elezione può essere convalidata o annullata se non sono trascorsi quindici giorni dalla proclamazione e la proposta di



convalida o di annullamento deve essere presentata all'Assemblea entro sessanta giorni dall'insediamento della stessa, la quale delibera entro i trenta giorni successivi.

In punto di fatto il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale regionale, costituito presso la Corte d'appello di Ancona, in data 30 settembre 2020 ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli ed eletti consiglieri regionali i seguenti candidati: Antonini Andrea Maria, Ausili Marco, Baldelli Francesco, Biancani Andrea, Bilò Mirko, Biondi Chiara, Bora Manuela, Borroni Pierpaolo, Carancini Romano, Carloni Mirco, Casini Anna, Castelli Guido, Cesetti Fabrizio, Ciccioli Carlo, Latini Dino, Leonardi Elena, Lucentini Mauro, Lupini Simona, Mangialardi Maurizio, Marcozzi Jessica, Manienelli Renzo, Mastrovincenzo Antonio, Pasqui Gianluca, Putzu Andre, Rossi Giacomo, Ruggeri Marta Carmela Raimonda, Saltamartini Filippo e Serfilippi Luca.

Ai fini della convalida a decorrere dall'attuale XI legislatura rileva anche l'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis della legge regionale 27/2004, il quale ha introdotto l'incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di assessore con quelle di consigliere, stabilendo che il consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica e temporaneamente sostituito dal candidato, che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto, al quale viene affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere.

In data 15 ottobre 2020 il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 279, ha nominato assessori i consiglieri regionali Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido Castelli e Filippo Saltamartini, eletti rispettivamente i primi due nella circoscrizione elettorale di Pesaro Urbino, il terzo in quella di Ascoli Piceno e il quarto in quella di Macerata.

Ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis, del comma 1 dell'articolo 20 e del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2004, l'Assemblea legislativa nella prima seduta svoltasi il giorno lunedì 19 ottobre 2020 ha preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni dei consiglieri regionali nominati assessori ed ha provveduto alla loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza agli aventi diritto, attribuendo il seggio ai candidati che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, seguono immediatamente l'ultimo eletto e precisamente: Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri, Andrea Assenti e Anna Menghi.

Tutti e 30 i consiglieri regionali nonché il Presidente della Giunta regionale ed i candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali e ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale hanno provveduto a trasmettere alla Segreteria dell'Assemblea l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito all'esistenza/inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.



Dall'esame della documentazione prodotta e dalle verifiche svolte d'ufficio non risultano sussistere in capo agli eletti fattispecie di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. D'altro canto non risultano sussistere, alla data odierna, neppure condizioni di incompatibilità con l'esercizio della carica stessa nei confronti dei consiglieri e per quelle esistenti all'atto della proclamazione o della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in capo al Presidente della Giunta regionale Acquaroli Francesco, ai consiglieri regionali Lupini Simona, Marinelli Renzo e Saltamartini Filippo, queste sono state definitivamente rimosse secondo i dettami della normativa vigente in materia.

Specificatamente dalla documentazione acquisita agli risulta che:

- il candidato Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli, incompatibile in quanto Senatore della Repubblica, ha espressamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica stessa in data 20 ottobre 2020 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 6427 del 29 ottobre 2020), rimuovendo così la causa di incompatibilità prevista dal secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione e già esistente in capo al medesimo;
- il consigliere Simona Lupini, incompatibile in quanto Assessore del Comune di Fabriano ha espressamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica stessa in data 25 settembre 2020 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 5911 dell'8 ottobre 2020), rimuovendo così la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) nonché dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e già esistente in capo al medesimo;
- il consigliere Renzo Marinelli, incompatibile in quanto Sindaco del Comune di Castelraimondo, ha espressamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica stessa in data 9 ottobre 2020 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 5938 del 12 ottobre 2020), rimuovendo così la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4, primo comma della legge 154/1981 nonché dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e già esistente in capo al medesimo;
- il consigliere Filippo Saltamartini, incompatibile in quanto Assessore e Vice sindaco del Comune di Cingoli, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica stessa in data 2 ottobre 2020 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 6014 del 15 ottobre 2020), rimuovendo così la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4, primo comma della legge 154/1981 nonché dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e già esistente in capo al medesimo.



Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica della condizione dei consiglieri supplenti nonché delle eventuali cause di incompatibilità", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di 15 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Maria Rosa Zampa



ALLEGATO A

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 19, comma 2, lettera b) della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

Visti il comma 2 bis dell'articolo 3 bis, il comma 1 dell'articolo 20, il comma 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

Visti gli articoli 15, comma 1, lettera h) e 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Viste le disposizioni normative cui fare riferimento in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali contenute rispettivamente:

- per l'incandidabilità: articolo 7, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 248, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); articoli 7, 15 e 16 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

- per l'ineleggibilità: articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 3 bis, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale);

- per l'incompatibilità: articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 104, settimo comma della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 33, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); articolo 122, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e articolo 6, primo comma, lettera b bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); articolo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana; articolo 1, terzo comma, del Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito dalla legge 216/1974); articolo 7, primo comma, lettera a) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il



controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); articolo 13, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); articolo 9, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); articolo 2, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337); articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); articolo 65 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446); articolo 46, comma 7 bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); articolo 153, comma 3, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); articolo 205, comma 1, del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273); articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150); articolo 111, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257); articolo 21, comma 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); articolo 11, comma 1, del D.P.R. 12 dicembre 2012 (Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS); articolo 11, comma 2, lettera a), articolo 12, comma 3, lettera a), articolo 13, comma 2, lettera a9 e articolo 14, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace); articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 21/6 del 17 novembre 2020 (Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 20 e 21 settembre 2020 e verifica della condizione dei consiglieri supplenti nonché delle eventuali cause di incompatibilità);

Viste le risultanze del verbale dell'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello delle Marche, relativo alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e la proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente dell'Ufficio medesimo in data 30 settembre 2020 nonché le risultanze del processo verbale della prima seduta



dell'Assemblea legislativa regionale del 19 ottobre 2020, nella quale l'Assemblea legislativa medesima ha preso atto dell'intervenuta sospensione delle funzioni dei consiglieri regionali nominati assessori (Francesco Baldelli, Mirco Carloni, Guido Castelli e Filippo Saltamartini) ed ha provveduto alla loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza agli eventi diritto, attribuendo il seggio ai candidati che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, seguono immediatamente l'ultimo eletto e precisamente: Nicola Baiocchi, Sergio Cancellieri, Andrea Assenti e Anna Menghi;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti gli eletti e dai candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, dichiarazione da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in capo a nessuno di essi;

Dato atto che, sulla base dell'istruttoria svolta alla data odierna non si rilevano cause di incompatibilità né nei confronti degli eletti né nei confronti dei candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, dal momento che quelle esistenti all'atto della proclamazione o alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in capo ai consiglieri Acquaroli Francesco, Lupini Simona, Marinelli Renzo e Saltamartini Filippo sono state definitivamente rimosse secondo i dettami della normativa vigente in materia.

DELIBERA

1. di convalidare l'elezione di tutti i consiglieri regionali proclamati eletti a seguito della consultazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale delle Marche svoltasi il 20 e il 21 settembre 2020 di seguito elencati, compreso il Presidente della Giunta regionale:

ACQUAROLI FRANCESCO

ANTONINI ANDREA MARIA

AUSILI MARCO

BALDELLI FRANCESCO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 2020)

BIANCANI ANDREA

BILO' MIRKO

BIONDI CHIARA

BORA MANUELA

BORRONI PIERPAOLO



CARANCINI ROMANO

CARLONI MIRCO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 20202)

CASINI ANNA

CASTELLI GUIDO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 20202)

CESETTI FABRIZIO

CICCIOLI CARLO

LATINI DINO

LEONARDI ELENA

LUCENTINI MAURO

LUPINI SIMONA

MANGIALARDI MAURIZIO

MARCOZZI JESSICA

MARINELLI RENZO

MASTROVINCENZO ANTONIO

PASQUI GIANLUCA

PUTZU ANDREA

ROSSI GIACOMO

RUGGERI MARTA CARMELA RAIMONDA

SALTAMARTINI FILIPPO (poi nominato Assessore con DPGR n. 279 del 15 ottobre 20202)

SANTARELLI LUCA

SERFILIPPI LUCA

VITRI MICAELA

2. di dare atto che nessuno dei consiglieri di cui al punto 1 si trova in alcuna delle condizioni in incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dalla normativa vigente in materia;

3. di dare atto, altresì, che nessuno dei sottoelencati candidati subentrati in sostituzione temporanea degli eletti nominati assessori regionali e ai quali è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale si trova in alcuna delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale previste dalla normativa vigente in materia;



DELIBERA N. 21

SEDUTA N. 6

DATA 17/11/2020

pag.
15

NICOLA BAIOCCHI

GIORGIO CANCELLIERI

ANDREA ASSENTI

ANNA MENGHI

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.